

Allegato A

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA
RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI**

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3, 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione, oltre alla normazione nazionale e regionale di settore.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
5. Sono comunque tutelate e fatte salve altre esperienze già attuate nel Comune, aventi natura sussidiaria, solidaristica, associativa, comunque denominate.
6. Le attività e iniziative di cui al presente regolamento sono rivolte ai cittadini sia come singoli che riuniti in forme associative o societarie, comunque denominate, e devono essere svolte nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, dunque passibili di cura, attenzione, responsabilità da parte delle/i cittadine/i con l'Amministrazione secondo i patti e le forme di collaborazione definiti in seguito.
 - b) Comune o Amministrazione: il Comune di Ancona nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali, o scolastiche, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione della città. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini ai fini del presente regolamento solo a condizione che non ricavino vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani. Possono essere cittadini attivi anche persone non residenti che presentino un significativo legame territoriale con il Comune di Ancona (ad es. studenti fuori sede). Possono essere cittadini attivi anche minorenni purché coordinati da un maggiorenne che se ne assuma la responsabilità.
 - d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, che propone, in forma condivisa con l'Amministrazione, interventi di cura, gestione o rigenerazione dei

beni comuni urbani. Gli interventi proposti non possono in alcun modo configurarsi come surrogati di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune secondo le leggi e i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;

e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi;

f) Cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani;

g) Gestione condivisa: programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;

h) Rigenerazione: recupero, trasformazione e innovazione dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;

i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi aperti al pubblico, di proprietà pubblica o uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) Sussidiarietà orizzontale: il principio costituzionale che si realizza nella collaborazione tra cittadini e Amministrazione, valorizzando capacità e competenze della cittadinanza in un'ottica di miglioramento della qualità della vita e di sostenibilità economica, ambientale, sociale.

b) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche l'Amministrazione e i/le cittadini/e improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono finalità di interesse generale;

c) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

d) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

f) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;

g) Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra Amministrazione e cittadini promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

h) Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;

- i) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;
- l) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- m) Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- n) Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
- o) Creatività urbana: il Comune promuove la creatività, la formazione e la sperimentazione artistica, in particolare delle giovani generazioni, come strumenti importanti per gli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa
- p) Prossimità e territorialità: l'Amministrazione riconosce le comunità locali come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione e come interlocutore in caso di proposte che le riguardino anche indirettamente.

Articolo 4 - Cittadini

1. Gli interventi oggetto del presente regolamento sono aperti a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.
4. Il Comune ammette la partecipazione dei cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani o altri soggetti a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.
6. La sottoscrizione di un Patto di collaborazione non comporta in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né può dar vita ad un rapporto di tipo contrattuale.

7. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, dell'Università e degli enti di ricerca quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi.

3. I patti di collaborazione vengono stipulati per iscritto in via analogica o digitale e possono avere contenuti tipici e/o atipici in tutto o in parte ex art. 1322 c.c. purché meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

4. Il Patto ha per oggetto principalmente interventi di varia entità che le/i cittadine/i attive/i possono realizzare su beni comuni come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, manutenzione, pulizia, imbiancatura, interventi artistici, animazione, allestimenti, aggregazione sociale, attività sportive, culturali, formative, decorazione, sistemazione.

5. Il Patto può anche avere per oggetto interventi particolarmente complessi su beni urbani, nel rispetto delle regole di settore con particolare riferimento anche alla normativa sui beni architettonici ed urbanistici.

6. Il patto definisce in particolare:

a) gli obiettivi della specifica collaborazione e le azioni scelte per perseguirli;

b) la durata della collaborazione, evidenziando le eventuali cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni anche economici dei soggetti coinvolti;

d) i requisiti e i limiti di intervento di ogni soggetto;

e) le caratteristiche e le modalità della fruizione dei beni oggetto del Patto con particolare riguardo al miglioramento rispetto alla condizione di partenza;

f) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo e partecipazione (cabina di regia, comitato di indirizzo, consulte, focus group);

g) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;

h) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

i) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

j) il valore aggiunto generato dalla collaborazione;

- k) l'eventuale sostegno da parte del Comune, commisurato al valore aggiunto di cui al punto j;
- l) le misure di pubblicità del patto, le forme di monitoraggio, di rendicontazione e di disseminazione dell'esperienza;
- m) la gestione delle controversie;
- n) la titolarità delle opere, i diritti degli autori;
- o) eventuali forme di comunicazione che è ritenuto opportuno stabilire preventivamente.

Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:

- a) la cura occasionale;
- b) la cura costante e continuativa;
- c) la gestione condivisa occasionale;
- d) la gestione condivisa costante e continuativa;
- e) la rigenerazione temporanea per un fine specifico e per un periodo determinato;
- f) la rigenerazione permanente.

2. La collaborazione può comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
- b) attività di progettazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, tutoraggio, mentoring, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, sportiva, realizzazione di eventi; monitoraggio, valutazione;
- c) manutenzione, restauro, cura, decoro di beni mobili e spazi pubblici.

3. Le azioni previste dal Patto possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) pulizia di aree verdi e giochi per bambini, piazze o strade del territorio comunale;
- b) realizzazione e cura di aree verdi, piazze o strade;
- c) piccoli lavori di restauro, riqualificazione, manutenzione ordinaria di spazi pubblici ed edifici, compresi scuole, impianti sportivi, centri sociali, sale civiche ed altro;
- d) abbellimento di aree all'aperto (verdi, aree giochi etc.) e chiuse;
- e) interventi di decoro urbano di aree e beni mobili e immobili condivisi come beni comuni al momento della generazione del Patto;
- f) interventi artistici;
- g) interventi di riuso di beni e spazi;

h) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Articolo 7 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi necessari e/o utili per l'intervento, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione dei fondi raccolti e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il Comune può partecipare direttamente alla ricerca dei fondi attraverso istituti che lo richiedono quali, ad esempio, l'istituto dell'Art Bonus.
3. Il Patto di collaborazione può prevedere attività economiche, di carattere temporaneo e comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni previsto, finalizzate all'autofinanziamento, per l'esercizio delle quali i proponenti dovranno munirsi delle necessarie autorizzazioni.

Articolo 8 – Esenzioni e agevolazioni

1. Le attività svolte nell'ambito dei Patti di collaborazione che richiedono l'occupazione del suolo pubblico possono godere delle agevolazioni previste dal relativo Regolamento.
2. La Giunta comunale può disporre ulteriori agevolazioni, in aggiunta a quelle espressamente previste dal Regolamento di cui sopra nel rispetto del quadro normativo vigente e fino a un massimo del 90% dell'importo dovuto.
3. Le agevolazioni potranno essere concesse solo successivamente alla realizzazione completa degli interventi proposti, previa verifica da parte del Dirigente competente, e non potranno riguardare obbligazioni tributarie già scadute.
4. Il Comune può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 9 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, può, programmaticamente in via ordinaria o straordinariamente per singoli e/o plurimi beni, individuare i beni che per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 10 – Collaborazioni su iniziativa dell'Amministrazione

1. Con le deliberazioni di cui al comma 2 dell'art. 9 la Giunta Comunale dà mandato al Dirigente competente per la conclusione del patto di collaborazione, eventualmente individuando, oltre il bene, anche le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini. Ciò avviene in tutti i casi, compresi quelli inerenti la disponibilità di edifici o locali di proprietà del Comune o, a mezzo di accordi di collaborazione pubblico-privati, anche di proprietà di soggetti sia pubblici che privati.
2. Il Dirigente competente procede alla pubblicazione di un avviso, anche sintetico, per la presentazione di proposte di collaborazione da parte di cittadini. L'avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione. Tali avvisi si caratterizzano come segue:
 - a) non determinano procedura competitiva/comparativa, non trattandosi di gara, ma tendono esclusivamente a rendere trasparente e conoscibile l'opportunità e le scelte politiche dell'amministrazione comunale;
 - b) sono sottoposti ad adeguata pubblicità e trasparenza (tramite affissione all'Albo Pretorio), al fine di acquisire e valutare eventuali osservazioni, proposte comunque denominate e, in generale, al fine di garantire il principio di pubblicità, trasparenza a mezzo di evidenza pubblica ed onde evitare restrizioni ingiustificate alla regola generale della parità di trattamento tra i cittadini. A tal fine, la pubblicazione non può essere inferiore a giorni quindici. Nei casi di dichiarata e motivata urgenza, i termini di cui sopra possono essere ridotti, da parte del Dirigente competente, sino alla metà.
3. La trattativa viene condotta dal Dirigente o, in sua vece, dal Responsabile del Procedimento nominato al momento della pubblicazione dell'avviso, ponderando discrezionalmente l'interesse pubblico dell'economicità con gli altri interessi pubblici, sussidiari, solidali, di valorizzazione della persona umana, *uti socius o uti singulus*. La stessa viene quindi effettuata sulla base del criterio di ponderazione del principio di fruttuosità/redditività con altri principi di interesse pubblico di pari o superiore grado, da verificare in fatto e da esprimere negli atti amministrativi che giustificano l'operazione.
4. Il Comune, potrà, valutando l'interesse del caso concreto, operare, con piena autonomia contrattuale, anche a mezzo di contratti atipici ex art. 1322 c.c., concessioni, concessioni d'uso,

locazioni, affitti, comodati, dazioni in disponibilità, concessioni di diritti relativi o diritti reali o altri titoli idonei.

5. Le convenzioni di collaborazione contengono un insieme di interessi patrimoniali, sociali, solidali, di miglioramento della qualità della vita e tendono a valorizzare il territorio, l'ambiente, la persona umana e di tali motivazioni ed attività prestazionali, che formano oggetto del patto, deve esserne data motivazione negli atti, in quanto teleologicamente orientate a perseguire opportunità e vantaggi pubblico-privati che possano corrispondere ad interessi non strettamente patrimoniali, benché anche suscettibili di valutazione economica.

6. Qualora vi siano casi di particolare interesse che comportino una valutazione celere ed immediata del bene primario, sussidiario, territoriale, per valorizzare la persona umana come valore costituzionale non meramente teorizzato ma concreto, l'Amministrazione opera in via diretta e subitanea onde evitare che opportunità reali non vengano colte dal Comune. Trattasi di situazioni che consentono, senza indugio, di ottenere convenzioni di primario valore per la cittadinanza singola o associata. In tali casi la Giunta può esprimere la volontà di procedere celermente e le forme di pubblicazione possono essere in tali casi effettuate successivamente, quale informativa alla cittadinanza.

7. Le proposte sono immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico nei confronti dell'Ente consegue alla stipula dell'accordo.

Articolo 11 - Proposte di collaborazione presentate dai cittadini

1. I cittadini possono in ogni caso presentare proposte di collaborazione straordinaria.

2. I cittadini inviano la proposta di collaborazione al Comune nella persona del Sindaco. Questa viene trasmessa al Dirigente competente per la sua valutazione preliminare.

3. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, procede con l'istruttoria per la conclusione del patto di collaborazione. Al soggetto proponente occorre dare adeguata informativa della successiva sottoposizione dell'atto all'approvazione della Giunta Comunale alla cui approvazione è condizionata la conclusione del patto, pertanto il mero svolgimento della trattativa è inidoneo a ingenerare legittimo affidamento: in nessun caso potrà determinare il riconoscimento di un indennizzo o risarcimento del danno per la mancata conclusione del patto. Nel caso in cui, secondo valutazione discrezionale del Dirigente, non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente, ed al Sindaco per conoscenza, illustrandone le motivazioni.

4. L'Amministrazione può instaurare un contraddittorio con il soggetto proponente, anche al fine di richiedere modifiche o integrazioni la proposta così come presentata.

5. Il Dirigente competente pubblica almeno per estratto la proposta di collaborazione (tramite affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione nel sito internet del Comune) anche al fine di acquisire e valutare eventuali osservazioni, proposte comunque denominate e, in generale, al fine di garantire il principio di pubblicità, trasparenza a mezzo di evidenza pubblica ed onde evitare restrizioni ingiustificate alla regola generale della libertà di competizione e parità di trattamento tra i cittadini. Non si tratta di gara o di procedura competitiva. A tal fine, la pubblicazione non può essere

inferiore a giorni quindici. Nei casi di dichiarata e motivata urgenza, i termini di cui sopra possono essere ridotti sino alla metà.

6. Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene, il Dirigente competente può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa o, in alternativa, decidendo e scegliendo la proposta preferita all'occorrenza anche sulla base di linee guida determinate, anche ex post, dalla Giunta Comunale, quale disciplinare tecnico-politico.

7. L'attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata in collaborazione tra il Servizio competente ed i cittadini.

8. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Dirigente competente e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

CAPO III - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 12 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di spazi pubblici sono previsti dal presente Regolamento.
2. I cittadini non possono realizzare attività o interventi egoistici che contrastino con la fruizione collettiva del bene di cui al comma 1 del presente articolo, pena la risoluzione del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di spazi pubblici devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera chiara l'intervento che si intende realizzare, salva integrazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili.
5. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici, ove necessario, sono sottoposti ai soggetti competenti in relazione alla tipologia dell'intervento, ai sensi della normativa vigente.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, disciplinato nei patti stessi.
8. La durata del programma del patto di collaborazione non supera normalmente i cinque anni, rinnovabili. Periodi più lunghi possono eventualmente essere motivatamente pattuiti a seguito di valutazione discrezionale; a titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò può avvenire a causa della natura del bene, del tipo di contratto, per motivazioni finanziarie (ad es. in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile).
9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.
10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati o altri immobili di cui abbia comunque la disponibilità.

CAPO IV – RESPONSABILITA' E VIGILANZA

Articolo 13 - Assicurazione

1. I cittadini singoli che partecipano agli interventi del presente regolamento devono essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi connessa agli interventi dei progetti approvati e contrattualizzati; i singoli patti di collaborazione possono prevedere che siano anche rimborsati dal Comune i costi connessi all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi inerenti gli interventi dei progetti approvati e contrattualizzati.

2. I cittadini, singoli o associati, che partecipano agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo risponderanno personalmente di eventuali danni a persone o cose anche non coperti dalle polizze assicurative.

Articolo 14 - Obblighi e responsabilità del cittadino

1. Il cittadino è tenuto a svolgere l'attività con la diligenza.

2. Il cittadino può utilizzare le attrezzature e i dispositivi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale con la massima cura e attenzione, esonerando da ogni responsabilità l'Amministrazione comunale stessa anche in caso di danni alla propria persona.

3. In caso di gravi mancanze da parte del cittadino, il Dirigente del Servizio competente risolve il contratto. Resta fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento del danno e/o l'applicazione di sanzioni per i comportamenti tenuti dal cittadino nei casi previsti dalla legge e nel caso di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Il patto di collaborazione non costituisce rapporto di lavoro.

Articolo 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della esecutività della deliberazione di approvazione.